

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)**

(Cause riunite C-655/16 e C-656/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Diritto delle società — Direttiva 2004/25/CE — Offerte pubbliche d'acquisto — Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma — Possibilità di modificare il prezzo dell'offerta in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati — Normativa nazionale che prevede la possibilità per l'autorità di vigilanza di aumentare l'offerta pubblica di acquisto in caso di collusione tra l'offerente e il venditore)*

(2018/C 005/21)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti**

Ricorrenti: Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16), Finmeccanica SpA (C-656/16)

Convenuta: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Nei confronti di: Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp, Bluebell Partners Limited, Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P.

**Dispositivo**

L'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente all'autorità nazionale di vigilanza di aumentare il prezzo di un'offerta pubblica di acquisto in caso di «collusione» senza precisare le condotte specifiche che caratterizzano tale nozione, a condizione che l'interpretazione di suddetta nozione possa essere desunta da tale normativa in modo sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, mediante metodi interpretativi riconosciuti dal diritto interno.

<sup>(1)</sup> GU C 121 del 18.4.2017.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga — Portogallo) — Caixa Económica Montepio Geral / Carlos Samuel Pimenta Marinho e a.**

(Causa C-333/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articoli 21 e 38 — Non discriminazione — Tutela dei consumatori — Contratto di prestito bancario — Mancanza di questione vertente su di una norma di diritto dell'Unione diversa da quelle presenti nella Carta dei diritti fondamentali — Incompetenza manifesta della Corte)*

(2018/C 005/22)

Lingua processuale: il portoghese

**Giudice del rinvio**

Tribunal Judicial da Comarca de Braga

**Parti**

*Ricorrente:* Caixa Económica Montepio Geral

*Convenuti:* Carlos Samuel Pimenta Marinho, Maria de Lurdes Coelho Pimenta Marinho, Daniel Pimenta Marinho, Vera da Conceição Pimenta Marinho

**Dispositivo**

*La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione posta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga (Tribunale circondariale di Braga, Portogallo), con decisione del 29 marzo 2017.*

<sup>(1)</sup> GU C 256 del 7.8.2017.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main (Germania) il 18 agosto 2017 — Thomas Krauss / TUIfly GmbH**

**(Causa C-500/17)**

(2018/C 005/23)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Frankfurt am Main

**Parti**

*Ricorrente:* Thomas Krauss

*Convenuta:* TUIfly GmbH

Con ordinanza del 28 settembre 2017 la Corte ha cancellato la causa dal ruolo.

---

**Impugnazione proposta il 24 agosto 2017 dalla Uniwersytet Wrocławski avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 giugno 2017, causa T-137/16, Uniwersytet Wrocławski / Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)**

**(Causa C-515/17 P)**

(2018/C 005/24)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Uniwersytet Wrocławski (rappresentanti: A. Krawczyk-Giehsman, K. Szarek, avvocaci)

*Altra parte nel procedimento:* Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;
- dichiarare che il ricorso è stato validamente proposto;
- condannare l'altra parte nel procedimento alle spese.